

Allegato "As" alla Deliberazione di e.o. n. 83 del 29 NOV. 2011



**COMUNE DI LAMPORECCHIO**

Piazza Berni, n. 1 - 51035 LAMPORECCHIO (PT)

C.F. 00300620473

Fax 0573/81427 @mail info@comune.lamporecchio.pt.it

**Settore Lavori Pubblici  
(Ufficio amministrativo)**

**NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI,  
SERVIZI E LAVORI**

Regolamento approvato con delibera del Consiglio comunale n. 83 del 29 NOV. 2011 e entrato in vigore il giorno 30 NOV. 2011

[Il presente Regolamento abroga e sostituisce in ogni sua parte l'omonimo Regolamento approvato con atto del Consiglio comunale n. 5 del 1° febbraio 2008.]



**Indice**

**TITOLO I**  
**PRINCIPI**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento e principi generali
- Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia
- Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- Art. 4 - Limiti economici all'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia
- Art. 5 - Divieto di frazionamento
- Art. 6 - Oneri fiscali

**TITOLO II**  
**INTERVENTI ORDINARI**

- Art. 7 - Forniture di beni e servizi in economia
- Art. 8 - Forniture di lavori in economia
- Art. 9 - Altre ipotesi
- Art. 10 - Interventi misti

**TITOLO III**  
**PROCEDIMENTO**

- Art. 11 - Responsabile del settore e responsabile del procedimento
- Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 13 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario



- Art. 14 - Interventi eseguiti con affidamento diretto
- Art. 15 - Scelta del contraente
- Art. 16 - Offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 17 - Garanzie
- Art. 18 - Forma contrattuale
- Art. 19 - Forme di pubblicità
- Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 21 - Mezzi di tutela

#### **TITOLO IV**

##### **DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

- Art. 22 - Affidamento di servizi a imprenditori agricoli
- Art. 23 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

#### **TITOLO V**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 24 - Abrogazioni
- Art. 25 - Entrata in vigore



# TITOLO I

## PRINCIPÌ

### Articolo 1

#### (Oggetto del Regolamento e principi generali)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di seguito denominati «**interventi**», in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. n. 163/2006, di seguito denominato «**Codice**», nonché del D.P.R. n. 207/2010, di seguito denominato «**Regolamento**».

2. L'Amministrazione comunale assicura che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio di massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

3. Il ricorso a queste procedure deve essere opportunamente motivato.

4. L'affidatario delle acquisizioni in economia deve possedere gli stessi requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni del medesimo importo affidate mediante le ordinarie procedure di gara (art. 125, comma 12, del Codice).



## Articolo 2

### (Modalità di acquisizione in economia)

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:

- a. in amministrazione diretta;
- b. a cottimo fiduciario;
- c. con affidamento diretto.

2. Sono eseguiti in **amministrazione diretta** gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore a € 50.000,00 (cinquantamila).

3. Sono acquisiti a **cottimo fiduciario** gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a operatori economici con procedura negoziata (solitamente previa consultazione di almeno 5 di essi).

4. Le forniture di beni e servizi e i lavori affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a quanto indicato rispettivamente ai successivi artt. 7 e 8 per ciascuna tipologia, con la precisazione che i limiti di spesa, ove individuati nel massimo consentito, sono soggetti automaticamente all'adeguamento di cui all'art. 248 del Codice.

5. L'**affidamento diretto**, è sempre una forma di cottimo fiduciario caratterizzata dalla possibilità di rivolgersi ad un unico interlocutore, ciò è ammesso entro i limiti di importo di cui all'art. 125, comma 8 ultimo periodo e comma 11, parimenti ultimo periodo, del Codice (€ 40.000,00).



**Articolo 3**  
**(Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi)**

1. L'acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui:

– non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modificazioni (Convenzioni CONSIP);

– le convenzioni siano esaurite o i prezzi delle convenzioni siano adottati come base al ribasso;

– l'Amministrazione non possieda i requisiti minimi per l'accesso alla convenzione.

2. In tutti i casi il Responsabile del Procedimento deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver appurato l'esistenza di una delle predette situazioni che giustificano l'affidamento in economia.

**Articolo 4**  
**(Limiti economici all'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia)**

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente Regolamento per particolari fattispecie, l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia non può superare l'importo massimo previsto dalla normativa di riferimento per le gare sotto soglia comunitaria (artt. 125 e 248 del Codice).

2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o



ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

**3.** Per i lavori di importo complessivo superiore ad € 200.000,00 (duecentomila) ma inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione) si applica l'art. 122, comma 7, del Codice.

### **Articolo 5**

#### **(Divieto di frazionamento)**

**1.** È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento.

**2.** Non sono considerati artificialmente frazionati:

a) l'esecuzione di interventi in economia, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b) gli affidamenti di un intervento misto separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

### **Articolo 6**

#### **(Oneri fiscali)**

**1.** Gli importi di spesa indicati nel presente Regolamento sono sempre al netto degli «oneri fiscali».



## TITOLO II

### INTERVENTI ORDINARI

#### Articolo 7

##### (Voci e limiti di spesa inerenti beni e servizi)

1. È ammesso il ricorso all'acquisizione in economia, tramite **cottimo fiduciario**, per i seguenti beni e servizi, entro l'importo della soglia comunitaria prevista per le forniture di beni e di servizi, per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata, salvo quanto diversamente specificato:

- a) acquisto, restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici, complementi di arredamento e suppellettili per uffici, scuole, e servizi istituzionali, materiale elettorale, fino ad un importo di € 100.000,00 (centomila);
- b) manutenzione di aree verdi, anche attrezzate per l'infanzia e per il gioco, e interventi di giardinaggio in genere; manutenzione e gestione cimiteri e lampade votive;
- c) acquisto e spese per la manutenzione di attrezzature per giochi di infanzia, attrezzature ludiche e arredo urbano in genere;
- d) spese per le forniture di materiale inerte necessario per la manutenzione e riparazione di strade, parchi e giardini, cimiteri;
- e) spese per lavori di semina, controllo vegetativo e *top dressing* necessari per la manutenzione dei manti erbosi degli impianti sportivi;
- f) spese per l'acquisto di beni per viabilità stradale, segnaletica orizzontale e verticale;



- g) spese per esecuzione lavori e servizi per realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- h) acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione anche periodica di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento e di illuminazione pubblica, compresa la fornitura di relativo materiale; acquisto, installazione, manutenzione anche periodica e riparazione di attrezzature cimiteriali, erogatori d'acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, alzacancelli, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici;
- i) spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento;
- j) acquisto di generi di cancelleria, sussidi didattici e per assistenza in genere, accessori d'ufficio e per l'attività scolastica; spese per il funzionamento di attrezzature d'ufficio di laboratori anche scolastici e depositi; acquisto e manutenzione apparati di telesoccorso, fino ad un importo di € 100.000,00 (centomila);
- k) spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione di infrastrutture, locali e mezzi; smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti, igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali adibiti ad uso pubblico, scolastico e assistenziale e acquisto dei materiali occorrenti; acquisto e noleggio servizi igienici mobili; acquisto e manutenzione elettrodomestici, attrezzature da cucina e stoviglie;
- l) servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica; spese per la stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali; spese per l'editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni nonché la stampa di peculiari sussidi pedagogico didattici; riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali e su supporto informatico; acquisto, no-



leggio, manutenzione e riparazione di attrezzature e materiali per tipografia, stampa *off-set* e digitale, fotolitografia, fotocomposizione, eliocopie, planimetrie, scansioni, fotocopie a colori, allestimento, legatoria; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo, fotoriproduttori, fotostampatori, affrancatrici e materiali multimediali per laboratori e/o istituti di ricerca e formazione, apparecchiature diverse, macchine fotografiche, audiovisivi e spese per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio; servizi di microfilmatura, fino ad un importo di € 50.000,00 (cinquantamila);

- m) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
- n) acquisto e rilegatura di libri, compresi quelli scolastici e bibliotecari, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione, fino ad un importo di € 50.000,00 (cinquantamila);
- o) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, fino ad un importo di € 100.000,00 (centomila);
- p) spese per l'organizzazione di concorsi e per l'espletamento delle prove; spese per la partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze; spese per informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali; spese per il servizio di guide turistiche e didattiche e per la fruizione di manifestazioni culturali; acquisto di sussidi didattici e servizi di tipo pedagogico; servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatrici; spese per la certificazione aziendale, fino ad un importo di € 50.000,00 (cinquantamila);



## COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia  
C.F.: 00300620473

Foglio n. 17

- q) spese di rappresentanza, acquisto di medaglie, di addobbi floreali, diplomi, fasce tricolori, bandiere con relative aste ed oggetti per premi e gadget in genere, fino ad un importo di € 50.000,00 (cinquantamila);
- r) spese per servizi di lavoro interinale; spese per la partecipazione e lo svolgimento, di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per l'organizzazione di corsi promossi dai settori comunali anche in convenzione con soggetti terzi; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- s) spese per servizi di natura legale, notarile e tecnica (progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, C.P.I., pratiche catastali, collaudi, relazioni geologiche ecc.);
- t) polizze di assicurazione e fideiussioni;
- u) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli, rimorchi, materiale ed attrezzature utilizzati per l'espletamento dei servizi comunali; acquisto, manutenzione e gestione di attrezzature, strumenti, materiali e beni di consumo per l'espletamento dei servizi di polizia e di protezione civile; acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti, estinguenti ed altro materiale di consumo; spese per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse, delle officine nonché per i relativi impianti ed attrezzature; acquisto, noleggio, manutenzione riparazione ed adeguamento di impianti di distribuzione carburante, lavaggio degli automezzi, fino ad un importo di € 100.000,00 (centomila);
- v) spese per trasporto di persone e materiale vario; spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- w) spese per la vigilanza degli edifici; spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro; acquisto di prodotti per l'igiene personale, medicinali e altri prodotti



- farmaceutici, alimenti dietetici per la prima infanzia; acquisto di dispositivi di protezione individuale; sussidi per alunni in situazione di difficoltà; acquisto materiali, beni e arredi per attività scolastiche; apparecchiature e materiali sanitari;
- x) servizi e materiali per le attività di animazione nei centri per anziani e negli istituti geriatrici, comprese gite e trattamenti; acquisti di beni, generi vari e piccole riparazioni per le strutture residenziali per anziani, fino ad un importo di € 50.000,00 (cinquantamila);
  - y) fornitura servizi e prestazioni in materia di trasporto scolastico e relativo accompagnamento attinenti alle scuole di ogni ordine e grado; attività ricreative estive e uscite didattiche anche per utenti disabili; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione mezzi speciali; allestimento accessori e attrezzature per il trasporto bambini o disabili;
  - z) spese per la gestione e il funzionamento dei campi di sosta, campi nomadi e dei centri di prima accoglienza; spese per la gestione in genere di servizi sociali;
  - aa) beni e servizi necessari per l'attuazione di ordinanze dirigenziali o sindacali e per il rispetto dei regolamenti, fino ad un importo di € 50.000,00 (cinquantamila);
  - bb) spese per attività scolastica; acquisto, manutenzione e riparazione attrezzi e materiali per attività scolastica, didattica, ludico/ricreativa, fino ad un importo di € 100.000,00 (centomila);
  - cc) spese per la gestione ed il funzionamento degli impianti sportivi e di altre strutture comunali; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;
  - dd) spese relative ad acquisti di beni, servizi e prestazioni per il funzionamento delle mense di servizio, delle mense scolastiche o per anziani e del servizio ludico/ricreativo; acquisto viveri e generi di conforto; convenzioni con esercizi privati di ristorazione e buoni pasto;



- ee) acquisto, confezione, riparazione, lavanderia e manutenzione di materiali di vestiario, materassi, telerie, materiale di merceria, equipaggiamento, armamento, tute, camici ed altri indumenti da lavoro, abiti borghesi e speciali capi di vestiario; noleggio e acquisto cavalli e relativi accessori, fino ad un importo di € 100.000,00 (centomila);
- ff) spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari; impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti *telex*, di messaggistica e di registrazione; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce;
- gg) spese per l'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di apparecchiature, di reti e sistemi, e della strumentalizzazione per la rilevazione di violazioni al codice della strada;
- hh) acquisti di servizi telematici, di computer ed altro materiale informatico e di supporto di vario genere; spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione;
- ii) locazione per uso temporaneo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali educative, ludico/ricreative e scientifiche, fino ad un importo di € 50.000,00 (cinquantamila);
- jj) spese per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi; spese per interventi di somma urgenza concernenti la sta-



- bilità degli edifici sia di proprietà privata che in uso al comune;
- kk) spese per interventi e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, scolastici, educativo/ricreativi, fino ad un importo di € 50.000,00 (cinquantamila);
  - ll) servizi di gestione di parcheggi a pagamento, fino ad un importo di € 120.000,00 (centoventimila);
  - mm) spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione, il trasporto e la sistemazione dei beni assistenziali da distribuire alla popolazione in caso di calamità; spese per la gestione ed il funzionamento dei centri assistenziali di pronto intervento;
  - nn) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
  - oo) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quanto ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - pp) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, fino ad un importo di € 50.000,00 (cinquantamila);
  - qq) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
  - rr) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica e del patrimonio storico, artistico, culturale, scientifico, scolastico ed educativo;



ss) acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

2. È possibile l'acquisizione di beni e servizi in economia trattando direttamente con un unico interlocutore — **affidamento diretto** — nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore di beni o il prestatore di servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;
- c) nel caso di prestazione di servizi o acquisizione di beni, quando l'importo della spesa **non superi l'ammontare di € 40.000,00 (quarantamila)**, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice.

### Articolo 8

#### (Voci e limiti di spesa inerenti i lavori)

1. È possibile il ricorso all'acquisizione in economia, tramite **cottimo fiduciario**, dei lavori quando gli stessi siano indispensabili o urgenti per il funzionamento del connesso servizio, ovvero quando le relative opere siano da considerarsi di scarsa rilevanza o ricorrenti di manutenzione, nei limiti e secondo le tipologie di cui all'art. 125, commi 5 e 6 del Codice.

2. Nei casi in cui l'esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare



da un verbale, redatto a cura del funzionario competente, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo (cfr. art. 175 del Regolamento). Qualora le circostanze di somma urgenza non consentano alcun ulteriore indugio si applica quanto previsto dall'art. 176 del medesimo Regolamento.

**3.** I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:

**(a) per il servizio delle strade:**

- le riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri di sostegno, rovine di manufatti e situazioni similari;
- la manutenzione delle strade;
- lo sgombero della neve;
- lo spurgo delle cunette, delle chiaviche e le piccole riparazioni ai manufatti;
- la manutenzione di barriere e protezioni stradali;

**(b) per il servizio delle acque pubbliche:**

- le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;

**(c) per il servizio relativo agli immobili di proprietà del comune:**

- la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione e adattamento dei locali;

**(d) per il servizio in genere dei lavori pubblici:**

- la manutenzione dei giardini, dei parchi, viali, passeggi e piazze pubbliche e arredo urbano, nonché dei resedi stradali caduti in uso pubblico; l'innaffiamento, il taglio dell'erba dei cigli e delle scarpate stradali;
- la manutenzione dei cimiteri;
- i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;



- i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;
- i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;
- ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo ed il modo di procedere all'appalto o siano infruttuosamente esperite le procedure aperte, ristrette, oppure nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano avuto esito positivo le procedure negoziate;
- i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco;
- i lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti di appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese;
- i lavori non ricompresi nei punti precedenti del presente comma riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all'art. 125, comma 6, del Codice.

4. I lavori in economia di cui ai commi precedenti sono ammessi per importi non superiori ad € 200.000,00 (duecentomila); qualora si tratti di lavori di manutenzione di opere ed impianti per importi non superiori ad € 100.000,00 (centomila).

5. Per lavori di importo superiore agli importi di cui al comma 4, ma inferiore ad un milione di euro, si applica quanto prescritto dall'art. 122, comma 7, del Codice.

6. È possibile l'acquisizione di beni e servizi in economia trattando direttamente con un unico interlocutore - **affidamento diretto** - nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato,



di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore del lavoro, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;
- c) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00 (quarantamila), in conformità all'art. 125, comma 8, ultimo periodo, del Codice.

### **Articolo 9 (Altre ipotesi)**

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, del Codice, il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per perso-



ne, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

**Articolo 10**  
**(Interventi misti)**

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b) del presente regolamento.

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.



## **TITOLO III**

# **PROCEDIMENTO**

### **Articolo 11**

#### **(Responsabile del settore e responsabile del procedimento)**

1. L'Amministrazione opera a mezzo del responsabile del settore interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il responsabile del settore può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del settore.

3. Il responsabile del settore garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del settore che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

### **Articolo 12**

#### **(Interventi in economia mediante amministrazione diretta)**

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui al precedente articolo 11, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.



2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

### Articolo 13

#### (Interventi in economia mediante cottimo fiduciario)

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 11 effettua l'intervento previa consultazione di **almeno cinque operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Individuati gli operatori economici il responsabile invia loro la lettera di invito.

2. La **lettera di invito per gli affidamenti di beni e servizi**, ai sensi dell'art. 334 del Regolamento, contiene:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le garanzie richieste all'affidatario;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo di validità dell'offerta;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione (nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;



i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del regolamento di attuazione;

l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare l'enorme vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

m) indicazione dei termini di pagamento;

n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

**3. La lettera d'invito per gli affidamenti di lavori, ai sensi dell'art. 173 del Regolamento, contiene:**

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del Codice.

**4. Qualora non risultino reperibili i cinque operatori previsti dall'art. 125, comma 11, del Codice, la richiesta di preventivi/offerte deve essere pubblicata perlomeno sul profilo del committente del sito *internet* del Comune in modo che altre imprese eventualmente interessate possano partecipare alla procedura in economia. In tali casi dovrà essere previsto un termine congruo ai fini dell'invio dell'offerta/preventivo, non inferiore a 15 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.**



**Articolo 14**  
**(Interventi in economia tramite affidamento diretto)**

1. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore quando l'importo degli interventi è inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila).

2. Tuttavia il Responsabile del settore dovrà valutare se, per la natura dell'intervento e la sua entità, non sia più opportuno procedere comunque ad una valutazione comparativa di più offerte invitando una pluralità di operatori economici.

3. La lettera di invito può essere inoltrata anche via *telefax* o per posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

4. Per le procedure di affidamento di forniture e servizi potrà essere utilizzato il sistema telematico di acquisto predisposto dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 38/2007 e successive modifiche.

5. La scelta di affidare l'appalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi è assoggettata ad obbligo di adeguata motivazione.

**Articolo 15**  
**(Scelta del contraente)**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;



b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

3. L'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegnò di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

### **Articolo 16 (Offerta economicamente più vantaggiosa)**

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi, ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'atto di affidamento deve contenere l'*iter* logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

3. Nello stesso caso e quando la spesa sia superiore ad € 40.000,00 (quarantamila), iva esclusa, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'Amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento e redigere apposito verbale, da allegare all'atto di affidamento, riportante l'*iter* logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.



**Articolo 17**  
**(Garanzie)**

1. Per importi a base di gara inferiori ad € 40.000,00 (quarantamila) la richiesta della garanzia provvisoria di cui all'art. 75 del codice e della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del medesimo codice è lasciata alla discrezionalità del Responsabile del servizio competente che valuterà l'opportunità in base all'oggetto e all'entità dell'affidamento.

**Articolo 18**  
**(Forma contrattuale)**

1. Per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila), iva esclusa, il rapporto con l'affidatario può essere regolato con scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale il responsabile dispone l'ordinazione dei beni, dei servizi o dei lavori; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera di invito.

2. Al di sopra di tale importo il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblico-amministrativa a mezzo dell'ufficiale rogante dell'ente.

**Articolo 19**  
**(Forme di pubblicità)**

1. Ai sensi degli artt. 173, comma 2, e 331, comma 3, del Regolamento, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.



**2.** L'avvenuto affidamento dei contratti deve essere altresì comunicato all'Osservatorio dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, salvo i casi di affidamento diretto.

**Articolo 20**  
**(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

**1.** Gli affidamenti effettuati ai sensi del presente Regolamento sono assoggettati alla disciplina in materia di «tracciabilità dei flussi finanziari» di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 e successive modificazioni e integrazioni.

**Articolo 21**  
**(Mezzi di tutela)**

**1.** Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida, salvo in ogni caso di diritto al risarcimento dei danni.

**2.** Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.



## **TITOLO IV**

# **DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

### **Articolo 22**

#### **(Affidamento di servizi agli imprenditori agricoli)**

1. Con riferimento alla fornitura di servizi ambientali e all'esecuzione di lavori di manutenzione del territorio, l'affidamento può essere affidato direttamente ad imprese agricole ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 c.d. «legge di orientamento per l'agricoltura».

2. A tal fine il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici approva un elenco di imprese, da aggiornare annualmente, dal quale si potrà attingere, seguendo il criterio della rotazione, per l'affidamento di ciascun servizio, previa adozione di apposito atto determinativo.

3. Le tipologie di interventi che possono essere affidati con la presente modalità sono:

- a) sfalcio, pulizia, manutenzione in parchi, giardini, zone a verde;
- b) taglio alberi, potatura e servizi connessi alla sivilcultura;
- c) pulizia fossi, scoline, pozzetti, banchine e cigli stradali;
- d) sgombero neve e materiali ingombranti;
- e) manutenzione viabilità minore e sentieristica;
- f) manutenzione impianti sportivi;
- g) protezione e miglioramento ambientale.



**Articolo 23**  
**(Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette)**

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari delle forniture e servizi di cui all'art. 7 del presente regolamento, possono essere individuati prioritariamente tra le Cooperative sociali di tipo B che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge medesima.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 24**  
**(Abrogazioni)**

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 5 del 1° febbraio 2008.



**Articolo 25**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente a far data dal momento dell'adozione della deliberazione di approvazione.